



DECRETO N. 3/2009 del 12/05/2009

**DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Modifiche alle Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali

LIBRO III

Apparati centrali elettrici

SEZIONE 3^a

Apparato centrale elettrico tipo FS

**entrata in vigore
11/06/2009**

sostituire le pagine: 61, 67, 68 con quelle contenute nel presente documento.

spositivo di campagna (circuiti di binario e pedale) che avrebbe dovuto provocare la liberazione regolare di quella leva, potrà riportare la leva stessa normale, servendosi dell'apposito tasto di liberazione (Art. 10 § 3). All'uopo si dovrà:

- a) spiombare il tasto anzidetto;
- b) azionare il tasto stesso, e contemporaneamente portare la leva verso la posizione normale;
- c) abbandonare il tasto;
- d) portare la leva in posizione normale.

§ 1 bis - Nel caso di mancata liberazione per occupazione di un circuito di binario per il quale non sia stato eseguito l'accertamento sul posto, il deviatore per la liberazione del tratto bloccato deve:

- a) accertare, tramite indicazioni del quadro luminoso, che il treno abbia lasciato l'itinerario comprendente il circuito di binario guasto oppure si sia ricoverato sul binario di stazionamento;
- b) verificare per circa due minuti, tramite il quadro luminoso, che non si determinano ulteriori occupazioni di circuiti di binario a valle o a monte di quello occupato;
- c) accertare, nel caso in cui ci sia un passaggio a livello che insista sul circuito di binario occupato, per la riapertura dello stesso passaggio a livello, che il circuito di binario sia libero;
- d) procedere alla liberazione artificiale dell'itinerario secondo le modalità indicate al precedente §1.

§ 2 - Il deviatore, dopo aver rimesso normale la leva da segnale, con le modalità indicate al precedente § 1, praticherà sul mod. M. 125-a la seguente annotazione (33):

«Liberata artificialmente leva N. per mancato funzionamento dispositivo di liberazione. Ore ».

Avvertirà il Capo Stazione e l'operaio con la seguente formula (33):

«LEVA SEGNALE N. CABINA (qualora l'impianto abbia più di una cabina) LIBERATA ARTIFICIALMENTE».

§ 3 - La liberazione artificiale di una leva da segnale può anche essere necessaria per una improvvisa variazione nel programma di arrivo e partenza dei treni. Il Capo Stazione è tenuto, in tal caso, ad accertarsi che la liberazione artificiale possa essere fatta senza pericolo per la circolazione e ad ordinare al deviatore, a mezzo di relativo dispaccio telefonico, la liberazione stessa.

La formula da adoperare è la seguente (34):

«PER (motivo) LIBERATE ARTIFICIALMENTE LEVA SEGNALE N. ORE ».

Il deviatore, liberata e riportata in posizione normale la leva con le modalità indicate al precedente § 1, praticherà sul mod. M. 125-a la seguente annotazione (34):

Art. 33

MANCATO FUNZIONAMENTO DI UN CIRCUITO DI BINARIO

§ 1 - Come si è detto nella Parte I, lo stato dei circuiti di binario è generalmente ripetuto in cabina sul quadro luminoso, dal quale si può agevolmente controllare se detti circuiti sono o meno occupati.

§ 2 - Un circuito di binario può apparire occupato, sebbene il binario corrispondente sia effettivamente libero:

a) per effetto di guasti all'impianto (interruzioni di conduttori, guasto ai relais, fusione di valvole, rottura di connessioni elettriche, guasto all'isolamento dei giunti isolanti, ecc);

b) per deficienza di corrente di alimentazione del relais;

e) per mancanza di continuità dell'armamento (rotture di rotaie).

§ 3 - Quando un circuito di binario appare occupato sul quadro luminoso pur non essendo impegnato da treni, manovre o rotabili in stazionamento, e tale segnalazione non sia dovuta a mancanza della corrente alternata (nel qual caso bisogna attenersi a quanto prescritto nell'Art.18, Caso A), l'operatore della circolazione competente deve adottare una delle due procedure di seguito descritte, sulla base di quanto previsto sul Registro delle Disposizioni di Servizio dell'impianto.

Procedura A.

L'operatore della circolazione provvede o fa provvedere alla visita del tratto di binario relativo al circuito. In tale visita si deve accertare la libertà del tratto di binario stesso e verificare, per quanto possibile, le condizioni dell'armamento.

Qualora dalla ripetizione sul quadro luminoso si rilevi che il circuito di binario è tornato libero, dopo che siano stati rimossi gli eventuali corpi estranei e non siano state rilevate anomalie all'armamento, l'operatore stesso deve ritenere l'impianto senz'altro regolare e praticherà sul mod. M. 125-a la seguente annotazione (48):

«Circuito di binario N.guasto dalle ore per(indicare la causa), Rimosso ostacolo, funziona regolarmente, ore».

Non occorre alcun avviso all'agente della manutenzione.

Nel caso in cui invece venga rilevata un'anomalia all'armamento o al deviatoio si deve avvisare subito l'agente della manutenzione e prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire la circolazione dei treni o delle manovre sul tratto di binario o sul deviatoio difettoso.

L'operatore deve praticare poi la seguente annotazione sul mod. M. 125-a (47):

«Circuito di binario N. guasto per(specificare la natura del danno all'armamento) ore».

L'agente della manutenzione deve essere avvertito con la seguente formula (47):

«ROTAIA/DEVIATOIO ROTT (precisare possibilmente ubicazione rotaia, numero deviatoio) CABINA (qualora l'impianto abbia più di una cabina).

TRENI DA E PER SEGNALI A VIA IMPEDITA ».

Se l'occupazione del cdb non deriva da una delle cause precedenti il circuito stesso deve ritenersi guasto e per i successivi movimenti dei treni o delle manovre può essere omessa la visita di cui sopra, fermo restando che per i movimenti stessi devono essere adottate le procedure previste nella presente Istruzione per i movimenti con segnale a via impedita.

L'operatore deve praticare sul mod. M.125-a la seguente annotazione (49):

«Circuito di binario N.guasto dalle ore per cause ignote».

L'agente della manutenzione deve essere avvertito con la seguente formula (49):

«CIRCUITO DI BINARIO N. CABINA (qualora l'impianto abbia più di una cabina) GUASTO PER CAUSE IGNOTE».

Procedura B

L'operatore della circolazione, per ogni movimento di treno da effettuarsi su itinerari comprendenti il c.d.b. che risulta occupato, deve autorizzare il movimento del treno con segnale a via impedita e con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h solo dopo essersi accertato, avvalendosi delle indicazioni del Q.L., che eventuali treni o manovre in movimento su itinerari o istradamenti comprendenti il c.d.b. stesso, abbiano lasciato tale itinerario o istradamento oppure si siano ricoverati sul binario di stazionamento.

L'eventuale liberazione del percorso deve essere effettuata, secondo le modalità previste all'art. 28, § 1, solo dopo il suddetto accertamento.

In entrambe le procedure, l'operatore della circolazione competente, qualora rilevi dalla ripetizione sul quadro luminoso che il circuito di binario è tornato libero spontaneamente, dovrà ritenere l'impianto senz'altro regolare.

§ 4 - Soppresso

§ 5 - Soppresso

§ 5bis - In caso di inefficienza di c.d.b. speciali di linea di cui al precedente art. 1 § 4 non si debbono né eseguire particolari accertamenti preventivi sul posto, né praticare particolari prescrizioni ai treni, ma si devono adottare i provvedimenti sostitutivi della condizione che è venuta a mancare, previsti dalle Istruzioni di esercizio e dai Registri delle disposizioni di servizio delle stazioni interessate.

§ 6 - Fino a che il funzionamento del circuito di binario non sarà stato dichiarato regolare con apposito mod. M. 45-a (bianco) dall'operaio, il deviatore dovrà, per l'arrivo e la partenza dei treni e per le manovre che interessano il circuito di binario guasto, regolarsi come è stato indicato caso per caso nella presente Istruzione, trattando dell'uso dei tasti di binario e di quelli di liberazione.

§ 7 - Per alcuni circuiti di binario speciali, muniti di appositi tasti, nelle apposite Istruzioni locali (dove dovranno essere specificate le varie funzioni di ogni circuito di binario esistente nell'impianto), verranno disciplinate le norme che regolano le operazioni da eseguirsi, caso per caso, quando non funzioni il circuito di binario.

§ 8 - Per i binari di circolazione scarsamente utilizzati delle località di servizio permanentemente o temporaneamente impresenziate, devono essere emanate, dalle Unità periferiche interessate, specifiche disposizioni al fine di evitare che, in caso di utilizzazione, la formazione di ossido determini la mancata occupazione dei relativi c.d.b.